

DLgs n. 147/17 e DDL Bilancio 2018

Contrasto alla povertà

Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali

Indice

Introduzione.....	3
Decreto Legislativo n. 147/17.....	3
Disegno di Legge di Bilancio 2018	5

Introduzione

In attuazione della Legge delega n. 33/17 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017](#) avente ad oggetto “**Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà**”, con il quale si conclude il percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla povertà. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Tale Decreto è stato oggetto di modifiche ad opera dell'art. 25 del **DDL sulla Legge di Bilancio 2018**, che estende la platea dei destinatari e incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione.

Decreto Legislativo n. 147/17

Il Decreto Legislativo introduce (art. 2) a decorrere dal 1° gennaio 2018, il **Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale** di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il REI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il REI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà ed è **articolato in due componenti**:

- a) un beneficio economico;
- b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, in un progetto personalizzato.

Il REI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano in **possesso dei requisiti indicati dall'art. 3** (Beneficiari). Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

- cittadino dell'UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente, tra l'altro, di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6 mila;
 - un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3 mila;
 - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20 mila;
 - un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6 mila, accresciuta di euro 2 mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.
-

Il **beneficio economico del REI** (art. 4) è pari, su base annua, **al valore di euro 3 mila** moltiplicato per alcuni parametri indicati dal Decreto. Non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale.

Il beneficio economico del REI è **riconosciuto** per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi** e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento. **In caso di rinnovo**, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo **non superiore a 12 mesi**.

Ai **Punti per l'accesso al REI** e alla valutazione multidimensionale, è dedicato l'art. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuano, mediante atti di programmazione, i punti per l'accesso al REI, presso i quali in ogni ambito territoriale, è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI. Agli interventi di cui si tratta, i nuclei familiari accedono previa **valutazione multidimensionale** finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. Tale valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del REI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.

L'art. 6 riguarda il **Progetto personalizzato**. In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, la medesima sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il REI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'art. 25, c. 2¹.

Il REI (art. 9 "Richiesta, riconoscimento ed erogazione del REI") è erogato mensilmente per il tramite della Carta acquisti, rinominata per le finalità del presente Decreto, "**Carta REI**".

L'art. 11 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa), stabilisce che il REI è **compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare**. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e, comunque, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 2015.

¹ Tale comma prevede che in sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'art. 9, c. 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'art. 6, c. 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo, decorsi 6 mesi dal mese di prima erogazione.

L'art. 17 riguarda il **SIA** (Sostegno per l'inclusione attiva) e stabilisce che **a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto**. Per coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata nello stesso art. 17; è prevista la possibilità di richiedere la trasformazione del SIA in REI, qualora in possesso dei requisiti per la richiesta del REI stesso, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.

L'art. 18 è dedicato all'**ASDI** e prevede che **a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto**, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

L'art. 19 ha per oggetto la **Carta acquisti**. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della Carta acquisti che abbiano fatto richiesta del REI, il beneficio economico connesso al REI, è erogato sulla medesima Carta, assorbendo integralmente il beneficio della Carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Il Capo IV (articoli 21-24) è dedicato al "Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali". L'art. 21 istituisce, presso il Ministero del Lavoro, la **Rete della protezione e dell'inclusione sociale** quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi.

L'art. 22, rubricato "Riorganizzazione del Ministero del Lavoro", stabilisce che, in relazione ai compiti attribuiti dal Decreto di cui si tratta, al Ministero del Lavoro, nelle more di una riorganizzazione del medesimo, è istituita la **Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale**. Il Ministero del Lavoro assicura, attraverso l'**ANPAL** sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal FSE, nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del FSE, la **programmazione integrata e il coordinamento** tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.

Disegno di Legge di Bilancio 2018

Successivamente, è intervenuto in materia il **DDL di Bilancio 2018, art. 25**, che, estendendo la platea dei beneficiari e incrementando il beneficio economico collegato al REI, ha inoltre previsto una serie di **modifiche al DLgs n. 147/17**, tra le quali:

- **Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 1)**. Viene modificato l'articolo 3, comma 2, il quale enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l'accesso al REI. Con la finalità di estendere la platea dei beneficiari, la norma sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o

risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

- **Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 3).** Dal 1° luglio 2018 sono eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al beneficio. Da tale data, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, nonché di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita indicati dal DLgs n. 147/17.
- **Incremento del massimale annuo della componente economica del REI (comma 4).** Viene incrementato il massimale annuo della componente economica del REI del 10%. Conseguentemente tale massimale diviene pari a 6.406,4 euro.
- **Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 5).** La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è così incrementata:
 - 297 milioni di euro nel 2018 (precedentemente 262 milioni);
 - 347 milioni di euro nel 2019 (precedentemente 277 milioni a decorrere dal 2019);
 - 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
- **Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 6).** Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è incrementato di:
 - 300 milioni di euro nel 2018;
 - 700 nel 2019;
 - 665 milioni di euro nel 2020;
 - 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è altresì incrementato per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di ulteriori:

 - 235 milioni di euro nel 2020;
 - 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
- **Definizione della dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l'erogazione della componente economica del REI (comma 7).**

Dotazione del Fondo Povertà

<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>a decorrere dal 2020</i>
<u>2.059 milioni</u> di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell'ASDI	<u>2.545 milioni</u>	<u>2.745 milioni annui</u>

Fonte: Legge di Bilancio 2018 – Schede di Lettura. A.S. 2960. Dossier XVII Legislatura – novembre 2017. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.